



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 25 gennaio 2023

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente relatore
Elena BRANDOLINI	Consigliere relatore
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14/DEL/2000, e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, l'art. 5, commi 1-4, come modificati dalla Legge del 5 agosto 2022, n. 118, art. 11, comma 1;

VISTA la deliberazione della Assemblea Consorziale del Consorzio per i Servizi d'igiene del Territorio (TV) n. 13 del 14 dicembre 2022, e relativi atti allegati, acquisiti al prot. Cdc n. 9174 del 30 dicembre 2022;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 1/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITI il Presidente e il Consigliere Brandolini, relatori;

FATTO

Con nota pervenuta alla Sezione il 30 dicembre 2022, prot. C.d.c. n. 9174, il Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio ha trasmesso l'atto della Assemblea Consorziale n. 13 del 14 dicembre 2022, e relativi atti allegati, con il quale è stato deliberato:

1. *di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, la partecipata Savno all'acquisto di una quota pari al 19% del Capitale Sociale della società Nuova Energia Srl per un importo pari a € 190.000,00;*
2. *di dare atto che la partecipazione è compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese;*
3. *di inviare, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 il presente atto deliberativo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti che dovrà deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del predetto art. 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*

La delibera, stante l'urgenza di inviare la documentazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti, è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Dalle premesse all'atto deliberativo, richiamate nella parte dispositiva, si evince che: a) con deliberazione n. 3 del 5.03.2022 l'Assemblea ha nominato il Presidente del Consorzio, procedendo con deliberazione n. 6, del 28.07.2022, alla modifica dello Statuto del Consorzio medesimo, con la previsione di un Amministratore Unico, rinunciando alla nomina del Consiglio di Amministrazione e delegando al Presidente del Consorzio le competenze statutariamente attribuite al Consiglio di Amministrazione; b) con nota prot. 2034 del 4.11.2022, acquisita al prot. del Consorzio n. 557 del 7.11.2022, la società Savno s.r.l. ha richiesto al Consorzio l'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione al capitale sociale della società NUOVA ENERGIA SRL *per una quota pari al 15% (€ 150.000,00*, ma dalla lettera richiamata, versata in atti, la richiesta appare diretta ad ottenere l'autorizzazione per la quota del 19% e per l'importo di euro 190.000), su un capitale sociale di € 1.000.000,00, che vede quali altri soci la FINAM SPA (51% per € 510.000,00) e la VERITAS SPA (30% per € 300.000,00).

Per il rispetto dei criteri di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, nonché per la compatibilità con i principi di efficienza e di efficacia economica dell'azione amministrativa, l'atto deliberativo evidenzia i seguenti aspetti: a) che l'oggetto sociale (di Nuova Energia) prevede *"l'esercizio in Italia o all'estero di attività di acquisto e vendita di energia elettrica, gas e di altri prodotti energetici (es. idrogeno) con particolare attenzione all'energia elettrica ed al gas prodotti da processi di valorizzazione energetica dei rifiuti o da altre fonti rinnovabili"* e che la partecipazione alla società risponde a quanto previsto all'art. 4 comma 2 lettera a del D.Lgs. 175/2016: "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"; b) che il Consorzio non gestisce direttamente

alcun servizio per scelta di efficienza ed economicità; c) che la partecipata al 60% SAVNO Srl è affidataria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del Bacino Sinistra Piave; d) che l'attività svolta dalla società NUOVA ENERGIA SRL risulta compatibile con le attività a servizio dell'ambiente, e di economia circolare, che si prefigge il Consorzio; e) che *nella compagine della società NUOVA ENERGIA SRL risulta socia Veritas Spa, società partecipata a prevalente capitale pubblico e che svolge per altro Bacino attività di gestione integrata dei rifiuti.*

Dalla documentazione prodotta in allegato alla delibera (in specie, dall'elaborato relativo alle "motivazioni analitiche ex art. 5 D.Lgs. n. 175/2016) si evince l'evoluzione societaria subita dalla NUOVA ENERGIA SRL (società per la quale la Savno chiede l'autorizzazione all'acquisto delle quote). La società era *stata costituita nel 2002 dall'Azienda Consorzio del Mirese Spa (in forma abbreviata ACM Spa) con il nome di SOGEMI Srl con attività principale lo sviluppo di progetti immobiliari. Nel 2006 ha subito un cambiamento di nome in ACM IMPIANTI Srl e modificato l'attività principale in progettazione e costruzione di impianti tecnologici nel settore ambientale. Nel 2014 c'è stato un nuovo cambio di ragione sociale in MIVE Srl.*

Nel settembre 2022 la V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. (società che gestisce la raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Venezia e nel suo entroterra) ha acquistato il 100% delle quote sociali della MIVE, azzerando e ricostituendo il Capitale Sociale a € 20.000. Si legge, poi, che nel successivo mese di ottobre è stata modificata la Ragione Sociale in NUOVA ENERGIA SRL andando a nominare l'attuale Amministratore Unico e modificando l'oggetto sociale che, come attività principale ha: *"L'esercizio in Italia o all'Estero di attività di acquisto e vendita di energia elettrica, gas e di altri prodotti energetici (es. idrogeno) con particolare attenzione all'energia elettrica ed al gas prodotto da processi di valorizzazione energetica dei rifiuti o da alte fonti rinnovabili"*.

L'elaborato contiene poi ulteriori specificazioni sull'attività della società, sottolineando che si prefigge *la razionalizzazione, lo sviluppo e l'acquisto dalle società produttrici partecipate dalle parti stesse e dal mercato di gas, principalmente biometano, e dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e dalla valorizzazione dei rifiuti, al fine di sviluppare la vendita alla società partecipate dalle parti e progressivamente al mercato domestico ed industriale.*

Per ciò che attiene più specificamente alla convenienza dell'acquisizione da un punto di vista economico e finanziario, ribadito che l'investimento iniziale della Savno per l'acquisizione della partecipazione societaria è pari ad € 190.000 che rappresentano il 19% del Capitale Sociale, della NUOVA ENERGIA SRL, si descrive la composizione societaria, con le seguenti partecipazioni:

a) FINAM SPA, società finanziaria che, a sua volta, detiene quote delle società Sesa Spa di Este e di Bioman Spa di Maniago (entrambe società definite *pioniere nel recupero di energia dai rifiuti e leader nel settore della gestione ambientale, sotto il profilo della raccolta e del recupero della frazione umida in compost e biogas*), nella misura del 51% (€ 510.000,00); b) VERITAS SPA, nella misura del 30% (€ 300.000,00) e, infine, SAVNO SRL nella misura del 19% (€ 190.000,00).

A seguire, premesso che il "core business" dell'azienda è la **fornitura di gas**, è fornito

un cronoprogramma in cui, alla fase di sistemazione logistico-amministrativa, seguono le fasi di avvio del servizio di fornitura di gas/ee, infragruppo a partire dal 01/07/2023 e nel mercato libero a partire dal 01/10/2023. A tale data è previsto anche l'avvio del servizio di shipping/trading gas, mentre l'avvio del servizio di dispacciamento EE (immissione prelievo) è ricompreso nell'intervallo temporale 01/01/2024 – 01/07/2024.

L'analisi economica finanziaria è completata da un'analisi di mercato che vede *tre tipologie di scenari di sviluppo diversificati in base alla previsione di acquisizione della clientela, con una redditività aziendale positiva dal terzo/quarto anno di gestione:*

1. Scenario LOW:

Si tratta dello scenario base con un trend di acquisizione clienti modesto; si parte nel 2023 con 30 clienti domestici e 6 clienti business al mese per commodity, con un'accelerazione progressiva negli anni successivi del 50%/anno;

2. Scenario MID:

Si tratta dello scenario intermedio con un trend di acquisizione maggiorato del 30% il primo anno (2023) rispetto allo scenario base ed un'accelerazione progressiva negli anni successivi del 70%/anno

3. Scenario HIGH:

Si tratta dello scenario più performante con un trend di acquisizione maggiorato del 50% il primo anno (2023) rispetto allo scenario base ed un'accelerazione progressiva negli anni successivi del 90%.

Sulla rispondenza dell'operazione ai principi richiesti dall'azione amministrativa, viene precisato che essa si caratterizza per la possibilità di raggiungere l'obiettivo prefissato di vendere l'energia prodotta da fonti rinnovabili garantendo efficacia, efficienza ed economicità, entro i limiti e parametri fissati dal D.Lgs. 175/2016 nonché, in altra parte dell'elaborato, che *“l'esercizio in Italia o all'estero di attività di acquisto e vendita di energia elettrica, gas e di altri prodotti energetici (es. idrogeno) con particolare attenzione all'energia elettrica ed al gas prodotti da processi di valorizzazione energetica dei rifiuti o da altre fonti rinnovabili” sia conforme al dettato dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 175/2016, laddove prevede che l'Amministrazione pubblica può procedere all'acquisizione di partecipazioni societarie a condizione che le stesse abbiano ad oggetto la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.*

Peraltro, dagli atti trasmessi e, in particolare dalla bozza di accordo preliminare vincolante di cooperazione parasociale, è emerso un cambio nella compagine societaria delineata nell'atto deliberativo, in quanto alla VERITAS S.p.A. (società a capitale interamente pubblico, e non a prevalente capitale pubblico come indicato in delibera), si è sostituita la controllata ECOPROGETTO Venezia S.r.l. (società mista di cui la VERITAS detiene, al 30 giugno 2022, stando ai dati pubblicati sul sito amministrazione trasparente, il 46,64% delle partecipazioni).

Inoltre, per la gestione della NUOVA ENERGIA SRL, è stato previsto un Consiglio di

Amministrazione con tre componenti, in cui quello nominato da ECOPROGETTO assume le funzioni di Presidente, quello nominato dalla FINAM SPA riveste il ruolo di Amministratore Delegato e quello nominato da Savno è consigliere, *con possibilità di attribuzione di specifiche deleghe*.

Poiché dall'esame degli atti allegati non è emersa con chiarezza l'intera operazione, la Sezione ha ritenuto di dover approfondire l'istruttoria e, dato i tempi assegnati per l'espletamento del controllo, sono state formulate richieste per le vie brevi all'Amministrazione procedente.

A seguito di una prima richiesta, rivolta il 18 gennaio 2023, il Presidente del Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio ha attestato che la società Savno Spa non ha ancora provveduto a conferire l'aumento del capitale sociale di € 190.000, aggiungendo che si è *limitata per ora all'acquisto della quota del 19% per un importo di € 5.700* (cfr. nota acquisita in data 23 gennaio 2023).

A seguito della risposta, non essendo dato comprendere a quali quote e a quali acquisti l'importo indicato fosse riferibile, considerato che la quota del 19% *del Capitale Sociale della società Nuova Energia Srl* doveva attestarsi in € 190.000,00, né erano indicati patti o intese dirette ad acquisti intermedi di quote nella società (cfr. art. 6 patti parasociali) o, ancora, elementi che indicassero un diverso acquisto dalla società VERITAS (il Capitale Sociale della Nuova Energia, come ricostituito da tale società, ammontava a € 20.000, di talché il 19% avrebbe dovuto corrispondere all'importo di € 3.800,00 e non 5.700,00 come attestato), sono stati richiesti ulteriori elementi.

Con nota acquisita al prot. C.d.c n. 407 del 24 gennaio 2023, il Presidente del Consorzio ha trasmesso i seguenti documenti: a) Atto di cessione di quote sociali rep. Registrato presso l'ufficio dell'A.d.E. di VENEZIA in data 11/01/2023 al n. 499 S. 1T; b) Estratto del verbale del C.d.A. di Savno Srl del 27.09.2022; c) Patto parasociale tra Savno e Eco+Eco.

Ha ulteriormente fatto presente che *il Consorzio si è espresso favorevolmente all'acquisto delle quote della società Nuova Energia Srl subordinatamente al giudizio di conformità della Corte dei Conti con delibera di assemblea n. 13 del 14.12.2022. Successivamente la partecipata Savno, per questioni di natura strategica, ha ritenuto necessario procedere all'acquisto della quota del 19% della società Nuova Energia Srl per un importo di € 5.700,00 (19% di € 30.000, valore della società alla data di compravendita della quota) entro il 31.12.2022, fermo restando l'accordo con la società venditrice Eco+Eco Srl che, in caso di mancato ottenimento del giudizio di conformità la quota acquistata verrà retrocessa alla sopracitata società, come previsto dal patto parasociale che si allega* (atto datato 27 dicembre 2022).

Sul delinearsi nel concreto della vicenda, per come venutasi a definire all'esito delle integrazioni documentali più sopra sommariamente descritte, verrà fatta articolata disamina nel prosieguo della trattazione.

DIRITTO

1. Come è noto, l'art. 5. del TUSP, nel testo novellato dalla legge del 5 agosto 2022, n. 118, art. 11, comma 1 e vigente dal 27 agosto 2022, ha introdotto, per un verso, oneri

motivazionali analitici in capo alle *amministrazioni pubbliche* che procedono alla costituzione o all'acquisto di *partecipazioni, anche indirette, in società già costituite*.

Per altro verso, ha disposto che di tali motivazioni, con evidenza delle ragioni che supportano la scelta “di partecipare” con riferimento al *perseguimento delle finalità istituzionali.... della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*, venga accertata la conformità alle disposizioni del TUSP attraverso un'attività di controllo/verifica demandata alla Corte dei conti.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 16/QMIG/2022, nell'esaminare la nuova funzione, ne hanno individuato la ratio nell'esigenza “*di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili*”.

La medesima pronuncia nomofilattica ha qualificato la funzione in discorso come una “*peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti*” (cfr. commi 3 e 4 del menzionato articolo 5 TUSP).

Ciò premesso, la deliberazione della Assemblea Consorziale del Consorzio per i Servizi d'Igiene del Territorio (TV) n. 13 del 14 dicembre 2022, pervenuta all'esame di questa Sezione ai sensi della norma riportata, pone preliminari problemi ermeneutici tesi a correttamente delimitarne l'ambito applicativo, che non possono prescindere da un inquadramento sistematico delle amministrazioni tenute agli adempimenti di legge e, a seguire, degli atti sottoposti a controllo, al fine di appurare se la delibera richiamata possa, per amministrazione proponente e per la natura dell'atto (autorizzazione), rientrare nel disposto normativo.

1.2 Sulla legittimazione del Consorzio a presentare la richiesta.

Il comma 1 dell'art. 5 del TUSP si riferisce in termini generici alle pubbliche amministrazioni quali soggetti tenuti, in caso di costituzione/acquisto di partecipazioni societarie, anche indirette, sia all'obbligo di motivazione analitica che all'invio del relativo atto per l'esercizio del controllo della Corte, mentre il comma 4, nel radicare la competenza della Sezione regionale di controllo individua gli atti *delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione..*

La definizione delle «*amministrazioni pubbliche*» più in generale sottoposte alla disciplina dettata dal TUSP è contenuta nell'art. 2 comma 1, lett. a) del TUSP che enuclea *le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.*

A sua volta, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, specifica, per quanto qui di interesse, che “(...) *Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le*

amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale....

È ormai pacifico che la definizione di “amministrazione pubblica” non sia univoca e vada connotata caso per caso, ma nel caso di specie, il Consorzio Per i Servizi D'igiene Del Territorio (TV) è costituito ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 quale consorzio volontario tra numerosi Comuni già appartenenti al soppresso Ente di Bacino TV1 (Cappella Maggiore, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison Di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, Meduna di Livenza, Miane, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Portobuffolè, Refrontolo, Revine Lago, Salgareda, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto).

Il consorzio tra comuni va inteso come una particolare forma associativa, espressamente prevista dalla legge, avente natura di ente pubblico, preordinato alla realizzazione di un servizio tale da assicurare la possibilità di una migliore riuscita rispetto alla gestione dello stesso servizio effettuata dai singoli enti (cfr., ex pluribus T.A.R. Abruzzo, Sez. I, 15/01/2021, n. 13). Si configura, pertanto, come un ente pubblico strumentale dell'ente locale, disciplinato dal diritto pubblico, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale (nel caso Ente Pubblico economico) e, ai fini del TUSP, assimilato alle Pubbliche amministrazioni.

Tale lettura appare confermata da diverse pronunce della Corte, ancorché non espressamente intervenute sulla novella legislativa. Basti por mente alla deliberazione n. 15/2021 della Sezione delle Autonomie, laddove ha definito il gruppo “amministrazione pubblica territoriale”, espressamente precisando che lo stesso TUSP prende in considerazione gli organismi non societari (art. 2, co. 1, lett. g); art. 20, co. 2, Tusp), nel cui ambito rientrano *le aziende speciali e le istituzioni disciplinate dall'art. 114, d.lgs. n. 267/2000 che hanno natura, rispettivamente, di ente e di organismo strumentale dell'ente locale. Nei confronti delle aziende speciali si applicano alcune disposizioni in materia di società pubbliche (art. 1, co. 550 e ss., l. n. 147/2013), ferma restando la loro natura di ente pubblico economico, mentre i consorzi, disciplinati dall'art. 31, d.lgs. n. 267/2000..., sono assimilati alle pubbliche amministrazioni (art. 2, co. 1, lett. a), TUSP).*

Anche questa Sezione (cfr. delibera n. 205/2015PAR), ancorché chiamata a pronunciarsi sulla diversa questione dell'applicabilità del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute alle partecipazioni ai "consorzi di servizi" tra enti locali ex art. 31 D.Lgs. 267/2000, ha ribadito la riconosciuta natura di *ente strumentale degli enti locali partecipanti*, escludendo che il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie

potesse concernere i consorzi di servizi di enti locali ... in quanto *non identificabile con la figura del consorzio d'impresa*.

Peraltro, non ha mancato di sottolineare che il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie pubbliche deve estendersi anche a quelle indirette, di talché ove il consorzio detenga partecipazioni societarie, deve ritenersi che si debba operare la prescritta verifica di compatibilità della partecipazione detenuta con il fine per il quale è stato costituito (la delibera richiama i principi già enunciati con la pronuncia 9/2015/QMIG della Sezione delle Autonomie; inoltre, per l'inclusione degli enti pubblici economici nel novero delle Amministrazioni pubbliche alle quali si applicano le disposizioni del TUSP in materia di costituzione di società, cfr. SCE/123/2022/CEPAR).

Ne consegue che, vuoi per indicazione normativa, vuoi alla luce della ulteriore qualificazione e specificazione operata dalla giurisprudenza per i Consorzi tra Comuni, questi sono da ritenersi del tutto assimilati alle Pubbliche amministrazioni, nei sensi voluti dal TUSP e, conseguentemente, legittimati alla richiesta di parere di conformità.

1.3 Sulla qualificazione dell'atto adottato dal Consorzio.

Poiché l'atto deliberativo sottoposto a verifica di conformità, formalmente, dispone la "autorizzazione" alla Savno per l'acquisto di partecipazione (indiretta) nella Nuova Energia Srl occorre valutare se esso possa considerarsi ascrivibile al novero degli atti (deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione, diretta o indiretta) suscettibili di esame, tenuto conto della sostanza dell'atto e non solo del *nomen juris* allo stesso attribuito.

Sul punto, deve farsi riferimento ai principi da ultimo affermati dalle Sezioni Riunite (Sez. riun. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022), che hanno osservato come *«l'esercizio dell'autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto societario, sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente, è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari, tra quelli ammessi dal TUSP; la seconda, avente rilevanza privatistica, è volta a tradurre in attuazione la determinazione amministrativamente assunta, attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l'atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale).*

Hanno, del pari, ribadito che *tale distinzione costituisce ius receptum nella giurisprudenza sia della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione ordinanze n. 5424/2021 e n. 21588/2013, nonché Corte di Cassazione sentenza n. 30167/2011) sia del giudice amministrativo (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 7030/2018), rappresentando anche il punto di confine tra le due giurisdizioni, essendo rimesso al giudice amministrativo il controllo giudiziale della prima fase, mentre quello sulla seconda, avente ad oggetto l'attuazione privatistica, alla giurisdizione ordinaria.*

La funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'Amministrazione, prima che la stessa venga

attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili. In primo luogo, l'atto deliberativo assume rilevanza sul piano del diritto privato (Corte cost. n. 227/2020); si pensi al riguardo alle conseguenze che la mancanza o l'invalidità dell'atto amministrativo deliberativo produce in termini di nullità ex art. 2332 c.c. della società neocostituita, ove esso riguardi una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale (art. 7, c. 6, TUSP), ovvero in termini di inefficacia del contratto di acquisto delle partecipazioni (art. 8, c. 2, TUSP). Per altro verso, l'intervento pubblico in una realtà societaria rischia di alterare il meccanismo concorrenziale del mercato (Corte costituzionale sentenza n. 251/2016) e si riverbera sulla finanza pubblica, impegnando risorse derivanti dal bilancio dell'Amministrazione. In questa prospettiva, gli interventi del legislatore in materia di società partecipate si inquadrano nel novero delle politiche di spending review, con un chiaro intento di assicurare una più efficiente gestione e razionalizzazione delle partecipazioni al fine di una riduzione del loro costo per i bilanci pubblici (Corte costituzionale sentenza n. 194/2020). Il TUSP, infatti, punta a contrastare l'aumento ingiustificato del ricorso alle partecipazioni pubbliche, con inefficienze gestionali gravanti, in ultima analisi, sui bilanci degli enti partecipanti (Corte costituzionale n. 86/2022).

È alla luce di tale inquadramento che assumono pieno significato le disposizioni dell'art. 5 TUSP le quali impongono un rigoroso onere di motivazione analitica dell'atto in discorso, ora sottoponendolo all'esame della Corte dei conti, per intercettare tempestivamente eventuali criticità, esprimendo valutazioni che potrebbero emergere in sede di controllo sui piani di razionalizzazione ex art. 20 TUSP».

La volontà del soggetto pubblico che è socio di una società mista, analogamente a quella di ogni soggetto collettivo socio di una società di capitali, e a differenza di quanto accade per il socio persona fisica, si forma all'esito di un evidente procedimento amministrativo, il cui atto principale è deliberato dall'organo competente per legge.

Vi è, dunque, una fase pubblicistica che precede la fase privatistica interna alla società e che si conclude con l'adozione delle delibere da parte degli organi societari. Il socio pubblico, infatti, agisce prima come autorità e, poi, come socio: per così dire, come autorità determina e come socio delibera.

La determinazione amministrativa precede ed è prodromica alla delibera societaria, secondo l'usuale schema dell'atto amministrativo prodromico all'adozione di un atto negoziale, di talché *“Affinché una determinazione amministrativa possa assumere la natura dell'atto prodromico, nel senso tecnico considerato dalla giurisprudenza, occorre che sia individuabile nell'atto stesso il compimento di un processo decisionale ossia la formazione della volontà di compiere un atto di diritto privato, di cui l'ente abbia valutato ed approvato il contenuto, e che ciò risulta verificabile in base al procedimento seguito (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 5 maggio 2014, n. 13). In tali casi, il rappresentante del socio pubblico in assemblea manifesta la volontà dell'ente quale inverteasi nella determinazione amministrativa.*

La distinzione della fase più propriamente amministrativa, che si ricollega alla

determinazione dell'Amministrazione, da quella civilistica che, a valle, è diretta all'acquisto della partecipazione, comporta che, in ipotesi di partecipazione indiretta, la prima fase non possa concludersi con una delibera che disponga formalmente l'acquisto di quote, ma si tradurrà, laddove al ridetto acquisto debba procedersi attraverso altra società direttamente partecipata, in formula idonea (id est autorizzazione) a consentire che tale partecipata possa procedere alla conclusione dell'operazione secondo le regole proprie del diritto comune. Ciò non toglie, però, che l'autorizzazione in tal modo concessa alla partecipata costituisca l'atto prodromico, espressione della volontà dell'Amministrazione, per l'*acquisto di partecipazioni, anche indirette ... in società già costituite*, rivestendo la sostanza dell'atto deliberativo oggetto di verifica ai sensi dell'art. 5 TUSP.

Alla luce delle considerazioni che precedono va quindi affermata, conclusivamente ed in linea generale, la legittimazione del Consorzio e la competenza della Sezione a pronunciarsi sugli atti comportanti costituzione/acquisto di partecipazioni societarie adottati dall'Ente, fatto salvo quanto ritraibile, dagli atti ed elementi trasmessi, sul merito della vicenda.

2. Ricostruzione dell'operazione autorizzata dal Consorzio con la delibera soggetta a verifica (n. 13 del 14 dicembre 2022).

Va premesso che la sequela di atti, per come ricostruibile (di seguito verrà esposta in sintesi la cronologia delle varie operazioni) presenta non pochi profili contraddittori e di opacità e appare dirigersi, attraverso l'acquisto effettivo delle quote sociali di NUOVA ENERGIA, effettuato dalla Savno, verso l'elusione, nella sostanza e nei fatti, dell'esercizio del controllo intestato a questa Sezione.

Al riguardo, basti por mente alle seguenti circostanze:

a) l'acquisto delle quote nella newco viene esaminato nella seduta del C.d.A. di Savno Srl del **27.09.2022**, ove si delibera, per un verso, di richiedere l'autorizzazione al Consorzio ma, per altro verso, di sottoscrivere l'atto notarile per l'acquisto del 19% della partecipazione societaria (al momento, dalla VERITAS);

b) la VERITAS “esce dalla compagine sociale della NUOVA ENERGIA il **22 novembre 2022**, cedendo la società alla propria controllata ECOPROGETTO (o ECO+ECO), società mista pubblico-privata, sottoposta a coordinamento e controllo di VERITAS, come da atto autenticato nelle firme da notaio in Jesolo, n. 114042 di repertorio, per l'importo di € 30.000. Si ricorda che la V.E.R.I.T.A.S. S.P.A., nel **settembre 2022**, aveva acquistato il 100% delle quote sociali della MIVE, azzerando e ricostituendo il Capitale Sociale a € 20.000 e denominando la società ricapitalizzata NUOVA ENERGIA;

c) nella deliberazione del Consorzio, assunta in data 14 dicembre 2022, si fa inspiegabilmente riferimento, quale società facente parte della *compagine della società NUOVA ENERGIA SRL*, alla *Veritas Spa, società partecipata a prevalente capitale pubblico* (in realtà è a totale capitale pubblico) *e che svolge per altro Bacino attività di gestione integrata dei rifiuti*, a sostegno delle motivazioni analitiche imposte dal TUSP e dei vincoli tipologici e finalistici rassegnati dagli articoli 4 e 5 dell'articolato normativo. Si è visto come, all'atto dell'adozione della deliberazione, la VERITAS aveva già ceduto

la società alla ECOPROGETTO, che si occupa del ciclo di trattamento, valorizzazione e smaltimento dei rifiuti medesimi. Peraltro, va evidenziato che, alla data della delibera, il subentro di ECOPROGETTO nella compagine sociale era desumibile dalla lettura dei patti parasociali che la Savno aveva allegato alla richiesta di autorizzazione **datata 4 dicembre 2022**;

d) come traspare dalla narrativa del fatto, la delibera del Consorzio, del 14 dicembre, è stata inviata alla Sezione **il 30 dicembre 2022** (acquisita al prot. C.d.c. n. 9174). Nell'intervallo temporale intercorrente tra l'adozione della delibera (che reca esplicito riferimento all'art.5 del TUSP, come novellato) e il suo inoltro alla Sezione, la Savno: 1. Sigla con la ECOPROGETTO, in data 27 dicembre 2022, un accordo preliminare vincolante indirizzato alla retrocessione delle quote (già versate per € 5.700,00), qualora non si ottenesse *il parere favorevole della Corte dei conti all'acquisto della partecipazione nella newco*; 2. Sempre il 27 dicembre viene stipulata una scrittura privata presso uno studio notarile (repertorio 114176) con la quale la ECO+ECO cede, per quanto qui di interesse, il 19% delle quote della NUOVA ENERGIA alla Savno, per l'importo di € 5.700,00, corrispettivo che, si apprende dall'atto, era stato già versato con *bonifico ordinato in data 22 novembre 2022 presso la filiale dell'Istituto di Credito Credem con accredito sul conto IT60N0503402077000000406160 – Identificativo End to End EK33U7T9316716967929010.5636328*. Nell'atto, che viene registrato presso l'ufficio dell'A.d.E. di VENEZIA il giorno **11/01/2023**, al n. 499 S. 1T, trattandosi di rapporti tra società, non è fatta menzione alcuna alle autorizzazioni/limiti normativi esistenti ma, secondo le clausole generali, è fatto presente che l'accordo ha effetto; *tra le parti contraenti dalla data odierna* e, nei confronti della società Nuova Energia S.r.l., *dalla data di deposito del presente atto presso il competente Registro delle Imprese*. A seguito dell'accordo descritto, stipulato davanti al notaio, Savno Srl compare quale socio della Nuova Energia Srl (come da visura dal registro imprese Infocamere, effettuata dall'Ufficio di controllo in data 25/1/2023).

e) nonostante fossero già intercorse tutte queste operazioni societarie vi è da sottolineare come, all'atto della sottoposizione della delibera al controllo di questa Sezione, tali circostanze siano state sottaciute e/o omesse, così come non appare rispecchiare fedelmente il retrostante assetto fattuale quanto a più riprese riportato in delibera (e nell'annessa relazione concernente gli analitici obblighi motivazionali), vuoi sull'assetto societario, vuoi sull'avvenuto acquisto delle quote, nei fatti, a mezzo bonifico, in epoca precedente all'adozione della delibera consorziale di autorizzazione (si veda quanto riportato in precedenza al punto d).

Vieppiù incomprensibile appare l'esigenza, a fronte di un patto di retrocessione siglato con la ECOPROGETTO, di pervenire ad una scrittura notarile alla stessa data, per dare formale evidenza, con tutte le conseguenze sul piano civilistico che essa comporta, all'acquisto delle quote, con il cristallizzarsi di una situazione che, ferma la responsabilità di chi procede all'acquisto, non consente l'esercizio dei poteri di verifica, secondo la procedura ed i tempi prescritti dall'art. 5, commi 3 e 4, del TUSP (cfr. al riguardo SS.RR. delibere n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, e Delibera n. 38/2022/PASP, del 29 novembre 2022, intervenute prima della stipula dell'atto notarile).

Come premesso, dunque, la rappresentazione cronologica dei fatti vede il versamento

della quota (il 22 novembre) prima dell'autorizzazione del Consorzio, ma di esso non si fa alcuna menzione nell'atto deliberativo; vede, altresì, una serie di movimenti societari, cambio compagine, patto di retrocessione, stipula di atto notarile, non portati a conoscenza dell'organo di controllo e non chiaramente rappresentati negli atti, deliberativi o trasmessi a corredo dei medesimi, vede, infine, la chiara volontà di non attenersi a precise disposizioni di legge, peraltro perfettamente conosciute, come si desume vuoi dalla deliberazione consorziale, che ha subordinato l'acquisto al rilascio del parere favorevole di questa Sezione, vuoi dal patto di retrocessione, che chiaramente espone che *l'operazione di acquisto da parte della società Sav.no Srl è soggetta a parere di conformità favorevole della Corte dei conti ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP).*

Nonostante, dunque, la consapevolezza degli obblighi di legge, l'operazione societaria è stata portata a compimento, e **formalizzata** (con atto notarile registrato in data 11 gennaio 2023, senza attendere l'invocato parere di conformità), così impedendo, nei fatti, l'esercizio dell'attività che il legislatore assegna alla Corte dei conti.

Va detto, al riguardo, che detto parere non avrebbe potuto avere esito positivo, in ragione del mancato rispetto del duplice vincolo finalistico, prescritto dall'art. 4 TUSP, ovvero quello generale di scopo, di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali e quello di attività, dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo articolo 4.

Difatti, alla luce degli elementi acquisiti, che si completano e trovano conferma negli scenari rappresentati ai fini della convenienza economica, nonché nelle attività che possono essere svolte dalla NUOVA ENERGIA, queste incorrono nel divieto posto dall'art. 4, comma 1 TUSP, ai sensi del quale *le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*

Al riguardo, va ricordato che l'oggetto sociale della Nuova Energia prevede *"l'esercizio in Italia o all'estero di attività di acquisto e vendita di energia elettrica, gas e di altri prodotti energetici (es. idrogeno) con particolare attenzione all'energia elettrica ed al gas prodotti da processi di valorizzazione energetica dei rifiuti o da altre fonti rinnovabili", mentre nelle conclusioni dell'allegato alla deliberazione (elaborato relativo alle "motivazioni analitiche ex art. 5 D.Lgs. n. 175/2016), è affermato che l'operazione andrebbe a concretizzare l'attività di Economia circolare svolta negli ultimi anni, in quanto garantirebbe la produzione di gas (biometano) ed energia elettrica (prodotta dal biometano) direttamente dal trattamento della frazione umida raccolta dagli utenti del territorio; immettendo in rete le rinnovabili e fornendole a prezzi calmierati agli stessi utenti che hanno contribuito alla loro produzione, e ancora, che sotto l'aspetto dei principi richiesti dall'azione amministrativa, l'operazione si caratterizza per la possibilità di raggiungere l'obiettivo prefissato di vendere l'energia prodotta da fonti rinnovabili garantendo efficacia, efficienza ed economicità, entro i limiti e parametri fissati dal D.Lgs. 175/2016."*

Orbene, le finalità perseguite dal Consorzio si rinvencono nello Statuto, ove è chiaramente indicato che l'Ente: a) *cura la difesa, la tutela e la salvaguardia ecologiche dell'ambiente in tutti i suoi aspetti, finalizzate al miglioramento della qualità della vita;* b) *promuove l'informazione e l'educazione sul territorio in ordine al recupero dell'energia e alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;* c) *promuove nel territorio degli Enti di competenza, secondo quanto consentito dalla legge, iniziative di studio, organizzazione e realizzazione di progetti pubblici di risparmio energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili e campagne di comunicazione ed educazione nel medesimo settore.*

Traspare, dalle indicate finalità, e dalle ragioni che giustificano e che presuppongono l'istituzione di un Consorzio, quale ente strumentale rispetto ai Comuni che lo compongono, che lo scopo perseguito è individuato (nello Statuto) ed individuabile (in linea generale) nello svolgimento di attività che riflettano la loro utilità nel territorio e nella comunità di riferimento, obiettivo che deve guidare, con le cautele e le precisazioni necessarie anche la partecipazione in società che, per loro natura, perseguano altri interessi (individuati, dall'art. 2082 c.c. nell'”esercizio di una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”).

Nel caso di specie, l'attività svolta dalla società NUOVA ENERGIA non può essere assimilata alla *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*, di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP per il semplice fatto dell'acquisto e vendita dell'energia e del gas.

Tali attività, strettamente considerate, sono attività commerciali, al più riconducibili alla categoria dei “servizi di interesse economico *“generale”* definiti, dall'art. 2, comma 1, lett. i) del TUSP come “i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato”.

Come precisato dal Consiglio di Stato (Sezione, V, 23 gennaio 2019, n. 578), *l'attività nella quale consistono detti servizi è idonea ad essere qualificata, quanto all'oggetto – la produzione di beni e servizi – in un'attività di impresa ex art. 2082 Cod. civ.; il servizio è erogato dietro un corrispettivo ed è dunque, in grado di produrre di ricavi. In tal senso le società a partecipazione pubblica che svolgono servizi di interesse economico generale sono società lucrative poiché risultano per loro natura dirette alla produzione di un lucro.*

Peraltro, occorre distinguere lo scopo della società da quello del soggetto pubblico che vi detiene le partecipazioni: se lo scopo della società è e non può non essere la produzione di un lucro, quello dell'amministrazione pubblica resta diverso, perché non si tratta di un soggetto economico. È anzi ben altro, precede e supera ove occorra la valutazione strettamente economica e va a identificarsi con il c.d. fine pubblico dell'impresa, in primo luogo, con l'intento di sottoporre l'attività e la sua offerta a condizioni di accessibilità che il privato giudicherebbe non vantaggiose.

Se le medesime attività sono svolte anche da soggetti privati, la conseguenza sarà che in un medesimo settore di mercato potranno trovarsi a concorrere società a partecipazione pubblica e società interamente private; entrambe indirizzate a uno scopo di lucro, ma la

titolarità pubblica delle prime sarà orientata a garantire il servizio senza l'obiettivo precipuo di ricavarne un diretto e esclusivo vantaggio economico.

Affinché possa parlarsi di “servizio di interesse generale”, l’art. 2, comma 1, lett. h), del TUSP, ritiene tali i servizi “(...) che non sarebbero svolti dal mercato senza un intervento pubblico, o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale”.

Ne consegue che l'intervento di una pubblica amministrazione all'interno di una compagine privata che svolga anche servizi di interesse economico generale, può dirsi giustificato qualora i due fini (quello di lucro e quello più propriamente pubblico), trovino adeguata e contemporanea soddisfazione attraverso le regole che definiscono compiti e poteri nella società in cui si intende attuare la partecipazione, anche, per ipotesi attraverso la stipulazione di adeguati patti parasociali.

Occorre, dunque, in tali situazioni, che l'amministrazione pubblica sia in grado di influire sulle decisioni strategiche della società e garantire l'accesso dei cittadini al servizio con le modalità e nelle forme proprie di un servizio di interesse economico generale, ovvero con continuità non discriminazione, qualità e sicurezza del servizio, senza l'obiettivo precipuo di ricavarne un diretto e esclusivo vantaggio economico, ma piuttosto avendo ben chiaro che la natura pubblica della gestione societaria deve assolvere alla missione affidata all'ente locale dall'ordinamento, ed essere primariamente orientata a garantire alla comunità di cittadini amministrata un accesso etico ai servizi offerti, in linea con le disposizioni di cui all'art. 3, co. 2 della Costituzione (cfr. da ultimo Sezione Veneto, delibera n. 35/2022PRSE e n. 181/2021/PRSE).

In conclusione, può affermarsi, in linea con il pronunciamento del Consiglio di Stato (sentenza del 23 gennaio 2019, n. 578 richiamata dalla sentenza n. 06222/2020), che *la decisione di costituire una società, ovvero di conservare o mantenere una partecipazione societaria, forma innanzitutto oggetto di una valutazione non automatica, ma naturalmente variabile, perché di ordine eminentemente politico – strategico in rapporto al contingente indirizzo politico – amministrativo fatto responsabilmente proprio nell'esercizio del potere rappresentativo dell'amministrazione pubblica riguardo, in primo luogo, ai “bisogni della collettività di riferimento” che spetta ad essa identificare: cioè, in rapporto alla necessità del loro soddisfacimento a mezzo erogazione di un certo servizio o della produzione e fornitura di un certo bene.*

Rapportando tali principi al caso in esame, non è dato rinvenire elementi o guarentigie che colleghino l'acquisto della partecipazione al fine proprio del Consorzio o al soddisfacimento della collettività di riferimento, anche in ragione della connotazione che i servizi offerti, astrattamente configurabili come di interesse economico “generale”, possono assumere nel concreto.

Difatti, vuoi dall'oggetto sociale di NUOVA ENERGIA più sopra riportato, vuoi dalle altre attività che possono essere svolte dalla società (cfr. allegato trasmesso dal Consorzio,

anche visura ordinaria: 1. acquisto importazione, esportazione, approvvigionamento e vendita di energia elettrica, gas e di altri prodotti energetici; 2. prestazione di servizi tecnici, commerciali e contrattuali connessi all'acquisto e alla vendita di energia elettrica, gas e di altri prodotti energetici anche mediante tecnologie informatiche e telematiche; 3. ricerca, selezione acquisto gestione di forniture di energia elettrica, gas e di altri prodotti energetici sui mercati nazionali ed internazionali; 4. ricerca, selezione, acquisto gestione e vendita di servizi connessi all'approvvigionamento di energia elettrica e gas sui mercati nazionali ed internazionali; 5. trading di prodotti energetici in Italia ed all'estero; b. gestione dei rapporti con la clientela; c. l'acquisto e la vendita di prodotti e servizi per il risparmio e l'efficienza nei consumi energetici nell'ambito del loro utilizzo finale, nel rispetto dei criteri di sostenibilità ed economia circolare a cui la società si ispira; d. l'acquisto e la vendita di prodotti ed impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; e. l'acquisto e la rivendita di beni e servizi destinati ad incrementare il comfort e la sicurezza degli edifici; f. la proposizione di soluzioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile; g. le attività volte a promuovere i principi di sostenibilità ed economia circolare a cui la società si ispiranonché tutte le altre attività complementari e connesse), appare evidente che società intende muoversi all'interno del mercato "libero" dell'energia, procedendo alla vendita delle materie in Italia e all'estero, come ulteriormente confermato dal cronoprogramma, in cui è previsto l'avvio del servizio di fornitura di gas/ee, infragruppo a partire dal 01/07/2023 e nel mercato libero a partire dal 01/10/2023. A tale data è previsto anche l'avvio del servizio di shipping/trading gas.

Ancora, dall'analisi di mercato che vede *tre tipologie di scenari di sviluppo diversificati in base alla previsione di acquisizione della clientela, con una redditività aziendale positiva dal terzo/quarto anno di gestione*, traspare che la società mira all'acquisizione di clienti (domestici/business) secondo un trend che varia a seconda degli scenari, ma che conferma, ancora una volta l'inesistenza degli elementi che devono caratterizzare, nel concreto, il *servizio di interesse generale*", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), del TUSP. A non voler considerare che, per quanto emerso dall'esame dei patti parasociali, nessuna influenza potrà avere la partecipata diretta del Consorzio sulla effettiva governance della società, che vede le funzioni di Amministratore delegato affidate al rappresentante della società privata che detiene il controllo, né, dalla realizzazione del progetto nel suo complesso, a livello gestionale, è dato evincere la possibilità di traslare in modo certo e misurabile l'utile di esercizio della società di primo e secondo livello (Savno e Nuova Energia), che svolgono attività lucrative, a favore della pubblica amministrazione partecipante per il soddisfacimento dei fini pubblici.

Compiuta tale digressione, resasi necessaria per meglio chiarire la reale entità e natura dell'operazione societaria posta in essere, la Sezione deve ritenere preclusa la propria pronuncia, in aderenza al principio espresso dalle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. deliberazione n.16/QMIG/2022, enunciato di diritto n. 4), dovendosi ritenere estranea al disposto normativo di cui al novellato art. 5 TUSP la fattispecie dell'invio alla Corte di un provvedimento perfetto e già eseguito, mediante la stipula dell'atto negoziale. In tali casi *"la verifica della Corte dei conti prosegue nell'esercizio delle altre funzioni di controllo ad essa attribuite dall'ordinamento"*.

Nel caso specifico, peraltro, all'avvenuta stipula, ad opera della Savno, dell'atto negoziale di acquisto della partecipazione nella NUOVA ENERGIA che, come detto, preclude la valutazione di conformità dell'atto alle disposizioni del TUSP, si sono accompagnate imprecisioni, reticenze, rappresentazione in atti di circostanze ed elementi non pienamente rispondenti al sottostante assetto societario-negoziale che, in ragione delle consapevoli, per quanto sopra analiticamente descritto, violazioni di legge, inducono la Sezione a trasmettere gli atti, per le valutazioni di loro competenza, sia al Procuratore regionale della Corte dei conti, sia al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in ragione delle motivazioni che precedono, **dichiara il non luogo a provvedere ex art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175**, sulla delibera dell'Assemblea Consorziale n. 13 del 14 dicembre 2022, trasmessa dal Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, al Presidente del Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio;

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione al Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Veneto e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, per quanto di rispettiva competenza;

ORDINA

al Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2023.

I RELATORI

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

f.to digitalmente Elena Brandolini

Depositata in Segreteria il 06 febbraio 2023

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA f.f.

f.to digitalmente Alessia Boldrin